



COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICA - URBANISTICA

N.36 del Reg. Data 19-02-2021

**Oggetto: EMERGENZA SISMA 2016-CESSAZIONE CONTRIBUTO
AUTONOMA SISTEMAZIONE PROT. N. 2743/20**

L'anno duemilaventuno, il giorno diciannove del mese di febbraio, nel proprio ufficio nella sede comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, ed in particolar modo gli artt. 107 e 109;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

.....**PREMESSO**

- che nelle date 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016 le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria sono state colpite da violenti eventi sismici;
- che il Consiglio dei Ministri con propria Delibera del 25 Agosto 2016 ha dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 1 bis, della legge 225/1992 e s.m.i., fino al 180° giorno dalla data del provvedimento;
- che numerose famiglie vedevano la propria abitazione distrutta in tutto o in parte oppure sgomberata a seguito dell'evento emergenziale;

ATTESO

- che con l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 388 del 26 Agosto 2016, all' art. 3 è stato previsto l'assegnazione di contributi per l'autonoma sistemazione nei confronti delle famiglie la cui abitazione sia stata distrutta in tutto o in parte, oppure sia stata sgomberata a seguito degli eventi sismici;

RICHIAMATA

L'ordinanza n. 408 del 15 Novembre 2016, con la quale sono stati rideterminati gli importi del contributo per l'autonoma sistemazione rispetto a quanto previsto dalla richiamata ordinanza n. 388/2016 art. 3, comma 1;

VISTA

L'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 614 del 12 Novembre 2019 con la quale venivano disposti ulteriori interventi di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, ai sensi della quale i nuclei familiari beneficiari del contributo per l'autonoma sistemazione (C.A.S.), ai sensi dell'ordinanza n. 388/2016 e dell'ordinanza n. 408/2016, presentano ai comuni interessati una dichiarazione, riguardante tutti i componenti del nucleo familiare e sottoscritta dai medesimi, in cui attestano la permanenza dei requisiti per la percezione del cas.

La dichiarazione di cui all'art. 1, comma 1, dell'OCDPC n. 614/2019 avente natura meramente ricognitiva, è finalizzata a verificare che, dopo 4 anni dagli eventi sismici, i soggetti beneficiari delle misure di assistenza abitativa siano ancora in possesso dei requisiti e non abbiano trovato una sistemazione stabile e continuativa alternativa a quella danneggiata in conseguenza dell'evento calamitoso, o siano altrimenti nella possibilità di trasferirsi in un'abitazione idonea di proprietà o disponibile per altro diritto di godimento;

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 670 del 28 Aprile 2020 il cui art. 1 testualmente dispone: "*All'art. 1, comma 1, lettera c), dell'ordinanza del capo del dipartimento della protezione civile n. 614 del 12 Novembre 2019, è così sostituito:*

c) fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 2 , non essere proprietari di un immobile idoneo all'uso per il nucleo familiare e che non sia stato già locato in forza di contratto o concesso in comodato d'uso regolarmente registrati , ubicato nel medesimo comune, oppure in un comune confinante, oppure nel comune ove il nucleo familiare beneficiario del contributo per l'autonoma sistemazione usufruisca o abbia usufruito della sistemazione alberghiera."

CONSIDERATO CHE

- La Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile – Struttura di Missione Sisma Centro- con riferimento all'OCDPC n. 614/2019 si è già pronunciato *sulla prosecuzione dell'erogazione del CAS in favore del proprietario per quote di un immobile* "in ragione della possibilità in concreto di trasferire il nucleo

familiare presso tale abitazione.” In altri termini, si vuole che un comproprietario, qualora non possa trasferirsi presso, l’abitazione di proprietà per dimorarvi a causa dell’assenza di consenso degli altri comproprietari perda il cas trovandosi senza alcuna forma di assistenza abitativa. Ne segue che l’erogazione del CAS dovrà garantirsi anche nell’ipotesi in cui il consenso dell’altro comproprietario sia prestato a fronte del pagamento di un canone o corrispettivo”

- La Protezione civile della Regione Marche, in qualità di delegato soggetto attuatore sisma 2016 con riferimento alla medesima questione di cui sopra, prot. n. 804574 del 21/07/2020,....”l’ultimo tema riguarda la comproprietà dell’immobile in cui si è trovato l’autonoma sistemazione. Il beneficio del CAS rimane in capo a chi già sostiene un costo per l’affitto da corrispondere agli altri comproprietari in base ad un contratto precedentemente registrato oppure se il nucleo non possa insediarsi per mancanza di consenso degli altri comproprietari. **Chi si è insediato in un appartamento in comproprietà e non sostiene costi di affitto perde il beneficio del CAS”.**

- Tra le situazioni rilevate risultava quella del beneficiario, che integra l’ipotesi suindicata e per il quale risulta necessario provvedere all’interruzione del contributo;

- In data 02/02/2021 veniva inviata al beneficiario, tramite Racc. a/r, un preavviso di rigetto ex art. 10bis L.241/1990;

PRESO ATTO che entro i termini indicati dalla comunicazione del preavviso di rigetto non veniva presentata alcuna osservazione a questo ufficio;

RITENUTO, pertanto, di dover interrompere definitivamente il contributo di autonoma sistemazione per la suddetta beneficiaria per i motivi esposti in narrativa;

D E T E R M I N A

- 1) La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

- 2) Di interrompere per i motivi di cui in narrativa e ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. c) OCDPC n. 614/2016, l'erogazione del contributo autonoma sistemazione al beneficiaria di cui all'istanza prot. 2743/2020 a far data dal 17/05/2020;
- 3) Di dare atto che avverso il presente atto, in applicazione del D.Lgs. 9 luglio 2010, n. 104, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Marche entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica o della piena conoscenza del presente provvedimento, o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica o della piena conoscenza del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 24 novembre 1971, n° 1199;
- 4) Di trasmettere il presente atto all'ufficio ragioneria per il seguito di competenza.

Visto attestante la regolarità dell'istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

f.to -----

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to MARCELLI SERGIO

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. N. 267;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Del Bello Giulio

Lì 19-02-2021

N. reg.

Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi.

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

f.to MARCELLI SERGIO

Lì 16-03-2021

Per copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

MARCELLI SERGIO

Lì 16-03-2021
